

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990

**TRA L'AZIENDA USL DI MODENA E L'AZIENDA USL DI
PIACENZA PER LA COOPERAZIONE ISTITUZIONALE
FINALIZZATA AL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE IN
MATERIA DI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE**

PREMESSO CHE

- l'art 15 della legge n. 241/1990 "Accordi fra Pubbliche Amministrazioni" prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" comma 2, prevede che "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati", il comma 8 prevede che "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi" e il comma 10 prevede che "per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni";

- L'Azienda USL di Modena e l'Azienda USL di Piacenza, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali e perseguendo un comune interesse pubblico al miglioramento delle competenze in materia di gestione economica del personale, intendono attivare una forma di collaborazione ai sensi dell'art.

15 della Legge n. 241/1990, finalizzata alla realizzazione di attività formative

e di supporto specialistico reciproco;

- la cooperazione è volta alla valorizzazione e alla condivisione delle competenze professionali presenti presso le due Aziende, al fine di sviluppare percorsi formativi, approfondimenti tecnico-specialistici e iniziative di aggiornamento nel settore della gestione economica del personale, favorendo l'integrazione delle esperienze e delle conoscenze maturate dalle parti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

CONSIDERATO CHE

- a seguito delle intese intercorse tra i competenti organi delle Parti, è emersa la comune esigenza di sviluppare e rafforzare le competenze in materia di gestione economica del personale, ambito di interesse istituzionale per entrambe le Aziende;

- le Parti hanno pertanto convenuto di attivare un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzato alla condivisione e valorizzazione delle competenze specialistiche maturate presso l'U.O. Gestione Risorse Umane Aziendali dell'Azienda USL di Piacenza, a supporto delle attività formative rivolte agli operatori del Servizio Unico Gestione Economico Operativa del Personale (SUGEOP) dell'Azienda USL di Modena;

- tale collaborazione è diretta a favorire lo scambio di conoscenze, esperienze professionali e buone pratiche, attraverso la realizzazione di attività formative e di approfondimento tecnico-specialistico, perseguendo un interesse pubblico comune nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa;

	Tra	
	L' AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA (di seguito	
	AUSLMO), con sede legale in Via San Giovanni del Cantone n. 23 – 41121	
	Modena C.F. 02241850367 – PEC: auslmodena@pec.ausl.mo.it rappresentata	
	dal Direttore Generale;	
	L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA (di seguito	
	AUSLPC), - C.F. 91002500337- sede legale in Piacenza, Via Antonio	
	Anguissola, 15, PEC: protocollounico@pec.ausl.pc.it , rappresentata, ai fini della	
	sottoscrizione del presente accordo, dal Direttore dell'U.O.C. Amministrazione	
	di Rete Ospedaliera e Territoriale delegato alla firma del presente atto con	
	Deliberazione n. 227 del 13/05/2026;	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 Oggetto	
	Con la presente convenzione, l'Azienda USL di Piacenza e l'Azienda USL di	
	Modena disciplinano una collaborazione istituzionale finalizzata alla	
	condivisione di competenze ed esperienze professionali in materia di gestione	
	economica del personale. Nell'ambito di tale collaborazione, l'Azienda USL	
	di Piacenza mette a disposizione il proprio know-how specialistico e le	
	competenze professionali maturate nell'utilizzo del sistema SUGEOP, al fine	
	di realizzare attività di affiancamento, tutoring e formazione rivolte al	
	personale dell'Azienda USL di Modena operante nel medesimo ambito. Le	
	attività oggetto della presente convenzione sono svolte in un'ottica di reciproca	
	cooperazione e perseguono il comune interesse delle Parti al miglioramento	
	dell'efficacia, dell'efficienza e dell'omogeneità dei processi di gestione	
	economica del personale.	
		3

Art. 2 Referenti

Ciascuna azienda individua un referente tecnico e un referente amministrativo responsabili del coordinamento delle attività.

Art. 3 Modalità di svolgimento

Le attività possono essere svolte in presenza presso le sedi aziendali ovvero mediante strumenti telematici e piattaforme di collaborazione autorizzate.

L'impegno mensile medio richiesto complessivo è pari a **15 ore**, compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali che dovranno essere garantite prioritariamente. L'attività fuori orario deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 66/2003.

Art. 4 Attività da remoto

Le attività da remoto sono equiparate a quelle svolte in presenza. Le attività devono essere preventivamente concordate e tracciabili.

Art. 5 Compensi

Per le prestazioni rese fuori dall'orario istituzionale è riconosciuto un compenso di euro 50,00/ora oltre oneri e IVA di legge (complessivi € 66,15/ora). Al dipendente è garantito il rimborso forfettario delle spese di viaggio pari a 2 ore di attività/giornata in presenza presso l'AUSLMO.

Art. 6 Rendicontazione

La rendicontazione ha periodicità mensile. Entro il giorno 10 del mese successivo AUSLPC trasmette il report delle attività. AUSLMO procede alla verifica e validazione entro 15 giorni. Il report mensile dovrà riportare le date di svolgimento delle attività, la tipologia delle prestazioni effettuate, le ore rese in presenza e da remoto, nonché il nominativo del professionista coinvolto.

Art. 7 Fatturazione

A seguito della validazione, AUSLPC emette fattura elettronica mensile soggetta ad IVA. Il pagamento avviene entro 60 giorni dal ricevimento.

Art. 8 Assicurazioni

Il personale mantiene il rapporto di lavoro con l'Azienda di appartenenza.

L'AUSLMO, quale Azienda beneficiaria delle prestazioni, garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dalle attività svolte nell'ambito della presente convenzione. Resta ferma la responsabilità personale del professionista nei casi di dolo o colpa grave.

L'AUSLMO risponde per la responsabilità civile verso terzi nelle forme previste dalla Legge Regionale Emilia – Romagna 7 novembre 2012, n. 13, fatta salva la copertura per colpa grave che resta in carico al consulente.

Resta a carico dell'AUSL di Piacenza la copertura assicurativa per eventuali infortuni verificatisi ai danni dei propri dipendenti durante lo svolgimento dell'attività disciplinata dalla presente convenzione.

Art. 9 Riservatezza e protezione dei dati

Le Parti garantiscono il rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale applicabile.

Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 Conflitto di interessi, codice di comportamento, incompatibilità e autorizzazioni

I Professionisti si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto di interessi con l'Azienda di appartenenza, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 N. 62 – “Codice di comportamento dei dipendenti

delle pubbliche amministrazioni” e del Codice Etico e di comportamento aziendale. Si richiamano le disposizioni adottate dalle rispettive Aziende in materia di conflitto di interessi e codice di comportamento. Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte previa autorizzazione dell'Azienda di appartenenza del professionista, al di fuori dell'orario di servizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi extraistituzionali.

Art. 12 Durata

La convenzione ha durata annuale dalla sottoscrizione ed è rinnovabile mediante accordo espresso.

Art. 13 Recesso

Ciascuna Parte può recedere con preavviso scritto di 30 giorni.

Art. 14 Controversie

Per ogni controversia è competente il Foro di Modena.

Art. 15 Disposizioni finali

La convenzione è approvata con atto aziendale secondo le rispettive deleghe ed è sottoscritta digitalmente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per AUSLMO

Il Direttore Generale

Per AUSLPC

Il Direttore Generale